



COMUNE DI MUSCOLINE

Prot.n.0001861

lì, 20 aprile 2022

**OGGETTO : PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E PASTI A DOMICILIO – DAL 1° AGOSTO 2022 AL 31 LUGLIO 2028 – CIG. : 9100299C48.**

In esecuzione della propria determinazione n.68/R.g. del 20/04/2022 con la presente si invita Codesta Spettabile Ditta, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla procedura negoziata in oggetto indicata presentando apposita offerta, intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera di invito e dal capitolato speciale d’appalto, alle condizioni che seguono.

Si precisa che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che l’Amministrazione Comunale può procedere all’esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.

A tal fine si precisano le **NORME e CONDIZIONI** per l’appalto del servizio di cui trattasi:

- 1. Ente Appaltante: COMUNE DI MUSCOLINE – P.zza Roma n. 8 – 25080 MUSCOLINE;**
- 2. Oggetto dell’appalto: L’appalto ha per oggetto il servizio di ristorazione scolastica e il servizio pasti a domicilio.**
- 3. Luogo di esecuzione:**
  - a.**REFEZIONE SCOLASTICA:** i locali adibiti a mensa scolastica posti all’interno dell’edificio di proprietà comunale sede della scuola primaria di Muscoline ubicati in P.zza Roma n.11.
  - b.**PASTI A DOMICILIO:** presso il domicilio di anziani, disabili, persone in difficoltà residente nel comune di Muscoline che verranno comunicati dall’ufficio servizio sociali.
- 4. Durata del contratto:** L’appalto ha durata di SEI ANNI, dal 1° agosto 2022 al 31 luglio 2028, e segnatamente:

- **REFEZIONE SCOLASTICA** : 6 (sei anni) scolastici ossia 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028;

- **PASTI A DOMICILIO** : 6 (sei anni) ossia dal 1° agosto 2022 al 31 luglio 2028.

Sono esclusi rinnovo e proroga tacita del contratto. Alla scadenza è ammessa la proroga tecnica che si renda necessaria al solo scopo di avviare o completare la nuova procedura selettiva del contraente (art.106, co.11 del Codice).

**5. Valore presunto dell'appalto:** l'appalto ha il valore presunto di euro 603.709,20 (seicentotremilasettecentonove/20 ) iva esclusa.

A questo si aggiungono gli oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad euro 0,00 (zero/00), per un totale 603.709,20 (seicentotremilasettecentonove/20), Iva esclusa.

E' stato assunto come valore l'importo del prezzo unitario moltiplicato per il numero dei pasti annui previsti complessivamente, e per il numero di anni di durata del contratto, per entrambi i servizi.

Il numero dei pasti è da considerarsi puramente indicativo e valido ai soli della formulazione dell'offerta, non costituisce impegno per il comune e potrebbe subire variazioni in più o in meno in relazione all'effettiva presenza degli utenti.

Il prezzo del pasto a base di gara, comprensivo di ogni onere derivante da tutti gli obblighi previsti nel capitolato è determinato in:

a.SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: € 4,89 al netto dell'iva al 4%;

b.SERVIZIO PASTI A DOMICILIO: € 7,10 al netto dell'iva al 10%.

**6. Criterio di aggiudicazione:** criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo (art.95 del codice). Ripartizione dei punteggi: 20/100 per il prezzo e 80/100 per il progetto organizzativo gestionale.

#### **7. Requisiti per la partecipazione alla gara:**

possono partecipare gli operatori economici elencati all'articolo 45, co.2 del codice:

imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;

i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;

i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;

i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del Codice civile;

le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi.

## **8. Condizioni di partecipazione**

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono:

una o più cause di esclusione tra quelle indicate dall'art.80 del Codice;

le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art.67 del D.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia);

le condizioni di cui all'art.53 co.16-ter del D.lgs. 165/2001 o quanto gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Inoltre si precisa che:

gli operatori economici con sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cosiddette "black list" devono essere in possesso, pena esclusione, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del DM Economia e Finanza 14 dicembre 2010 (art.37 del DL 78/2010);

è sempre vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure partecipare in forma individuale qualora l'operatore partecipi già in raggruppamento, consorzio o aggregazione di imprese di rete (art.48 co.7 del Codice);

i consorzi tra società cooperative e tra imprese artigiane (art.45 co.2 lett.b) del Codice), indicano per quali consorziati concorrono; a questi ultimi è vietato partecipare alla gara, in qualsiasi altra forma;

lo stesso divieto è esteso ai consorziati designati per l'esecuzione di un consorzio stabile.

## **9. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione.**

Sino all'avvio della Banca Dati Nazionale degli Operatori Economici, gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario avverrà attraverso la banca dati AVC Pass istituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Gli operatori che intendano partecipare alla gara devono registrarsi accedendo dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (Servizi AVC Pass).

## **10. Documentazione di gara e sopralluogo**

Oltre al presente, la documentazione di gara è composta da:

progetto per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica e pasti a domicilio;

codice di comportamento dell'Amministrazione aggiudicatrice, la cui applicazione è estesa ai "collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano operano in favore dell'amministrazione" (art.2 DEL dpr 62/2013), consultabile al seguente link: [https://trasparenza.comune.muscoline.bs.it/index.php?id\\_sezione=766](https://trasparenza.comune.muscoline.bs.it/index.php?id_sezione=766);

patto di legalità;

La documentazione è disponibile sulla piattaforma Sintel sul sito internet: <http://www.arca.regione.lombardia.it>.

Il **sopralluogo degli ambienti è obbligatorio** e dovrà essere concordato con la sig.ra Bresciani Daniela, dell'ufficio segreteria, tel.0365/379563 – email: [segreteria@comune.muscoline.bs.it](mailto:segreteria@comune.muscoline.bs.it).

## **11. Richiesta di chiarimenti**

La presente procedura è interamente svolta, ai sensi dell'art.58 del Codice, attraverso il Sistema Informatico SINTEL di ARCA Lombardia accessibile dal sito : <http://www.arca.regione.lombardia.it>

Gli operatori possono ottenere chiarimenti, in merito alla procedura di gara, inviando le domande, in lingua italiana, per mezzo della funzionalità "comunicazioni procedura", presente sulla piattaforma Sintel, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura o, in alternativa, all'indirizzo PEC: [protocollocomunedimuscoline@legal.intred.it](mailto:protocollocomunedimuscoline@legal.intred.it) entro e non oltre 10 (dieci) giorni

prima della scadenza per la presentazione delle offerte. Non saranno date risposte ai quesiti pervenute successivamente. Le risposte verranno fornite almeno n.6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Tutte le risposte saranno pubblicate, in forma anonima, mediante FAQ nella pagina dedicata alla presente procedura di gara Sintel, nella sezione “Documentazione di gara”. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

## **12. Presentazione della documentazione e soccorso istruttorio.**

Le dichiarazioni sostitutive e l’offerta economica è preferibile siano formulati avvalendosi dei modelli allegati disponibili sulla piattaforma Sintel.

A norma dell’articolo 85 del Codice la stazione appaltante, in sostituzione delle dichiarazioni e, quindi, del Modello 1, accetta il **Modello di Gara Unico Europeo (DGUE)**.

Il DGUE è un’autodichiarazione sostitutiva dei certificati di autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l’operatore economico soddisfa le condizioni e i requisiti richiesti.

Il DGUE è predisposto secondo il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016.

Tali dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., sono rese dai concorrenti in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato).

Le stesse sono corredate dalla copia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità.

Per ciascun dichiarante, è sufficiente una sola copia del documento di identità in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti.

Le dichiarazioni sostitutive potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati, ma in tal caso dovrà allegarsi copia conforme all’originale della relativa procura.

Le dichiarazioni sostitutive devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

L’eventuale documentazione da allegare, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia semplice o copia conforme.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante.

Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, con esclusione di quelle afferenti l’offerta economica e tecnica, possono essere sanate attraverso il soccorso istruttorio.

La stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano resi, integrati o regolarizzati i documenti e le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, o di inadeguatezza delle integrazioni presentate, il concorrente sarà escluso dalla gara.

## **13. Comunicazioni**

Le comunicazioni, tra stazione appaltante e operatori economici, sono validamente effettuate all’indirizzo PEC indicato dai concorrenti.

Le modifiche dell'indirizzo PEC dovranno essere tempestivamente segnalate dal concorrente. Diversamente, la stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

#### **14. Subappalto**

E' fatto divieto di subappaltare l'attività di preparazione, produzione pasti, porzionamento e scodellatura in quanto attività che costituiscono l'essenza del servizio. Sono subappaltabili le ulteriori attività e servizi relativi e/o connessi all'espletamento dell'appalto (servizi accessori, trasporto, pulizia ecc..).

In sede di offerta il concorrente indica quali attività – tra quelle non vietate – intende subappaltare in caso di aggiudicazione. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

L'affidatario potrà affidare le attività non vietate, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e sia in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice; all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

A norma dell'art. 105 co. 13 del Codice, l'Amministrazione aggiudicatrice corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa, in caso inadempimento da parte dell'appaltatore o anche su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

#### **15. Ulteriori disposizioni**

Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta. L'offerta del concorrente è vincolante e irrevocabile per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di tale termine (art. 32 del Codice).

La stazione appaltante, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria, provvede all'aggiudicazione definitiva. L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta. L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

Fatto salvo il potere di autotutela e l'eventuale differimento concordato con l'aggiudicatario, il contratto d'appalto verrà stipulato entro sessanta giorni dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva diviene efficace. Le spese e le imposte per la stipula del contratto sono a carico dell'aggiudicatario. La stipula del contratto è comunque subordinata all'esito positivo delle procedure di verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni antimafia.

In caso di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, procedura d'insolvenza concorsuale, liquidazione dell'appaltatore, risoluzione, recesso, dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante interpellerà progressivamente i soggetti in

graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della prestazione, alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

### **15.1 Clausola sociale**

Ai sensi dell'articolo 50 del D.Lgs. 50/2016, qualora l'operatore risultato aggiudicatario del presente appalto abbia l'esigenza di disporre di ulteriori risorse umane rispetto a quelle presenti nella sua organizzazione, deve impegnarsi in via prioritaria, qualora ciò sia coerente con la propria organizzazione di impresa (Consiglio di Stato, V, 15 giugno 2009 n. 3900; Parere AVCP n.44/2010 e delibera AVCP n.97/2012, Sentenza Tar Lombardia Milano – Sezione IV – 22.03.2018 n.396) ad assumere gli stessi addetti che erano alle dipendente dell'appaltatore uscente, fatta salva l'autonomia contrattuale di cui all'art. 1322 del codice civile.

## **16. Garanzie**

### **16.1 Garanzia provvisoria**

Secondo quanto stabilito dall'art.1, comma 4, della Legge 120/2020, vista la tipologia e specificità della procedura in oggetto, preso atto dell'importo a base di gara e dell'esigenza di tutelare la stazione appaltante per la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione da parte dell'appaltatore, è richiesta la garanzia provvisoria di cui all'articolo 93 del Codice.

L'offerta, quindi, deve essere corredata da una **garanzia provvisoria**, in forma di cauzione o fideiussione, pari al due per cento del prezzo a base della gara.

Il valore della garanzia provvisoria, quindi, non può essere inferiore ad euro 12.074,18 (diconsi euro dodicimilasettantaquattro/18).

Tale garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, compresa l'informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 89 e 91 del d.lgs. 159/2011.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti (fermo il limite ex art. 49 del d.lgs. 231/2001) o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale presso le aziende autorizzate.

Nel caso di cauzione, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro intermediario, recante l'impegno a rilasciare, in caso l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata:

da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le attività;

dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 107 del d.lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa.

La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La fideiussione questa dovrà essere:

conforme agli schemi di polizza-tipo (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione, predisposta secondo lo schema previsto dal decreto n. 123 del 23 marzo 2004, dovrà essere integrata con la previsione della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 co. 2 del Codice civile ed ogni riferimento all'art. 30 della legge 109/1994 dovrà intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);

depositata in originale, o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del DPR 445/2000, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito.

Escluse micro, piccole e medie imprese, la fideiussione dovrà contenere l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, una garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni.

La cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto. Per gli altri concorrenti, la stazione appaltante provvederà allo svincolo della garanzia tempestivamente e, comunque, entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione.

## **16.2 Garanzia di esecuzione**

L'aggiudicatario, per sottoscrivere il contratto, dovrà presentare garanzia per l'esecuzione nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice.

## **16.3 Riduzioni**

L'importo delle garanzie, e dell'eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese.

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con le riduzioni di cui sopra, per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Per fruire delle riduzioni, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori

economici in possesso del rating di legalità o attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) orizzontale o consorzio ordinario, il concorrente può godere delle riduzioni solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento o il consorzio ordinario siano in possesso delle predette certificazioni.

In caso di partecipazione in raggruppamento verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento siano in possesso delle certificazioni, il raggruppamento stesso può beneficiare delle riduzioni in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento.

In caso di partecipazione in consorzio, di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45 co. 2 del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

## **17. Imposta sulla gara.**

A pena di esclusione, i concorrenti devono versare il contributo previsto dalla legge in favore dell'ANAC di euro 70,00. Il versamento è effettuato secondo le istruzioni operative pubblicate sulla pagina web <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>.

Il mancato pagamento è causa di esclusione dalla gara (art.1 co. 65 e 67 della legge 266/2005).

## **18. Requisiti di partecipazione**

I concorrenti, per poter partecipare alla gara devono possedere requisiti minimi di carattere generale, idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali.

### **18.1. Requisiti di carattere generale**

A norma dell'art. 80 del Codice, costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla gara:

A) la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale, ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del DPR 309/1990, dall'art. 291-quater del DPR 43/1973 e dall'art. 260 del d.lgs. 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis del codice penale, nonché all'art. 2635 del codice civile;

false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;



delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del d.lgs. 109/2007 e successive modificazioni;

sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il d.lgs. 24/2014; ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

B) A norma dell'art. 80 del Codice, costituisce motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del d.lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 co. 4 del medesimo Codice delle leggi antimafia.

C) Nel caso di decadenza, sospensione o divieto per effetto di una ipotesi di cui alle precedenti lettere A) e B) l'esclusione opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione, ivi compresi institori e procuratori generali, dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

L'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

L'esclusione non va disposta, e il divieto non si applica, quando il reato sia stato depenalizzato, ovvero quando sia intervenuta la riabilitazione, ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179 co. 7 del Codice penale, ovvero quando il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

D) Costituisce motivo di esclusione l'aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48-bis co. 1 e 2-bis del DPR 602/1973. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'art. 8 del DM 30 gennaio 2015.

L'operatore economico può essere escluso dalla procedura d'appalto, se la stazione appaltante sia a conoscenza e possa adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati.

L'esclusione non si applica quando l'operatore economico abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

E) A norma dell'art. 80 del Codice, la stazione appaltante esclude l'operatore qualora: possa dimostrare, con qualunque mezzo adeguato, gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all'art. 30 comma 3 del Codice;

l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli artt. 110 e 186-bis del RD 267/1942;

la stazione appaltante dimostri, con mezzi adeguati, che l'operatore si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

l'operatore abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento, ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;

la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 co. 2 del Codice non diversamente risolvibile;

la partecipazione dell'operatore determini una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto, come da art. 67 del Codice, che non può essere risolta con misure meno intrusive;

l'operatore economico sia soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9 co. 2 lett. c) del d.lgs. 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs. 81/2008;

l'operatore economico presenti, nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti, documentazione o dichiarazioni non veritiere;

l'operatore economico sia iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;

l'operatore economico sia iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge 55/1990;

l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'art. 17 della legge 68/1999 ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l'operatore economico, pur essendo stato vittima dei reati previsti dagli artt. 317 e 629 del Codice penale, aggravati ai sensi dell'art. 7 del DL 152/1991 (come convertito dalla legge 203/1991), non abbia denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4 co. 1 della legge 689/1981; tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

l'operatore economico si trovi, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice civile in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Le cause di esclusione non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del DL 306/1922 (come convertito dalla legge 356/1992) o degli artt. 20 e 24 del dlgs 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

### **18.2 Requisiti di idoneità professionale**

Iscrizione al registro delle imprese o albo provinciale delle imprese artigiane.

Tale requisito potrà essere comprovato attraverso copia del certificato di iscrizione al registro o albo. Per le imprese non stabilite in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l'iscrizione in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza (art. 83 del Codice).

### **18.3 Capacità economica finanziaria**

Fatturato medio d'impresa, riferito all'ultimo triennio 2019, 2020 e 2021 non inferiore ad euro 100.000,00 IVA esclusa medi annuali.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito del fatturato deve essere rapportato al periodo di attività con la formula: (fatturato richiesto) : 3 x (anni di attività).

Tale requisito potrà essere comprovato mediante: copia dei bilanci relativi al periodo considerato corredati della nota integrativa, oppure copia delle dichiarazioni IVA del periodo considerato.

### **18.4 Capacità tecniche professionali**

La capacità tecnica e professionale richiesta al concorrente è di aver eseguito ristorazione scolastica, per almeno 36.000 pasti per ciascuno degli ultimi tre anni, 2019/2020/2021 preparati e somministrati.

In ogni caso, la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali sarà fornita attraverso la documentazione elencata all'Allegato XVII del Codice.

### **18.5 Avvallimento**

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (impresa ausiliaria). Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto.

A pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

### **18.8 Indicazioni per raggruppamenti, consorzi, aggregazione di imprese a rate, GEIE**

Requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese o albo: ciascuna delle imprese aderenti al raggruppamento temporaneo, consorzio, contratto di rete, GEIE deve essere in possesso della relativa iscrizione.

Requisito relativo al fatturato: le imprese aderenti al raggruppamento temporaneo, consorzio, contratto di rete, GEIE sono valutate complessivamente. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Requisito relativo alle prestazioni analoghe: deve essere posseduto dall'impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario da costituirsi, GEIE o aggregazione di imprese di rete. Il requisito non è frazionabile.

Requisito di certificazione: deve essere posseduto da ogni impresa del raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, GEIE o aggregazione di imprese di rete. Nel caso di consorzi di cui all'art. 45 co. 2 lett. b) e c), la certificazione potrà essere posseduta direttamente dal consorzio, ovvero dai singoli consorziati esecutori.

Nel caso di raggruppamento verticale ogni concorrente deve possedere i requisiti per la parte della prestazione che intende eseguire.

## **19. Modalità di presentazione e criteri ammissibilità offerte**

A pena di esclusione, il PLICO contenente le buste telematiche di documentazione e offerte deve pervenire attraverso la procedura informatica sul sito internet: <http://www.arca.regione.lombardia.it>. Termine di presentazione: a pena di esclusione, il termine è perentorio, il PLICO deve pervenire entro le ore **12:00 del giorno 11 MAGGIO 2022**.

L'operatore economico registrato a Sintel accede all'interfaccia Dettaglio della presente procedura e, quindi, all'apposito percorso guidato Invia offerta, che consente di predisporre separatamente:

- a) una busta telematica contenente la documentazione amministrativa;
- b) una busta telematica contenente l'offerta tecnica;
- c) una busta telematica contenente l'offerta economica.

La stazione appaltante non assume nessun rischio in ordine al malfunzionamento della Piattaforma Sintel di Regione Lombardia.

E' causa di esclusione la mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserire riferimenti al prezzo nelle BUSTE A e B, o direttamente nel PLICO senza far uso della BUSTA C, debitamente chiusa.

L'offerta sarà comunque ammessa qualora il concorrente inserisca la documentazione amministrativa direttamente nel PLICO senza far uso della BUSTA "A – Documentazione amministrativa".

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

## **20. Contenuto della BUSTA "A – Documentazione amministrativa"**

### **20.1 Domanda di partecipazione**

La BUSTA "A – Documentazione amministrativa" deve contenere i seguenti documenti: preferibilmente utilizzando l'allegato MODELLO A, domanda di partecipazione sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente.

La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante. In tal caso deve allegarsi, a pena di esclusione, originale o copia conforme della procura.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno l'aggregazione.

Nel caso di imprese aderenti al contratto di rete:

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica (art. 3 co. 4-quater del DL 5/2009), la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'operatore economico che riveste tali funzioni;

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica (art. 3 co. 4-quater del DL 5/2009), la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, sia dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune, che da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

### **19.2. Attestazione dei requisiti**

La Busta "A – Documentazione amministrativa" deve contenere, preferibilmente utilizzando l'allegato MODELLO A, le dichiarazioni sostitutive circa il possesso da parte del concorrente di tutti i requisiti di partecipazione alla gara.

Il concorrente attesta il possesso dei requisiti di ordine generale, idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali elencati al precedente paragrafo n.17.3.

A pena di esclusione, le dichiarazioni sostitutive del MODELLO A, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutte le imprese che partecipano alla procedura in forma congiunta.

A pena di esclusione, le dichiarazioni sostitutive del MODELLO A, nel caso di consorzi di cui all'art. 45 co. 2 lett. b) e c) del Codice, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

A pena di esclusione, preferibilmente utilizzando gli allegati MODELLO B e C, le attestazioni previste dall'art. 80 co. 2 e 3 del Codice devono essere rese da ciascuno dei soggetti indicati nella medesima norma, nonché da coloro che siano cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Trattasi di: per le imprese individuali, titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo, socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice, soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Per l'esatta individuazione di tutti i soggetti obbligati si veda il Comunicato del Presidente ANAC 8 novembre 2017.

Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. Nei casi di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Secondo il Comunicato del Presidente ANAC 8 novembre 2017, Paragrafo 3, il possesso dei requisiti può essere dichiarato dal legale rappresentante del concorrente per conto di tutti i soggetti elencati al co. 3, dell'art. 80, indicando i dati identificativi degli stessi, ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 nel caso di dichiarazioni false. Il legale rappresentante può utilizzare il MODELLO A..

Nel caso di soggetti cessati nell'anno antecedente, questi devono rendere le dichiarazioni previste nel MODELLO C. Secondo la prassi dell'ANAC, il possesso dei requisiti potrebbe essere dichiarato dal legale rappresentante del concorrente per conto di tutti i soggetti cessati nei limiti di "quanto in sua conoscenza". Il legale rappresentante può utilizzare il MODELLO B.

## **20.2. Documentazione per l'avvalimento**

Nel caso di avvalimento dei requisiti speciali di un altro operatore, a norma dell'art. 89 del Codice, la BUSTA "A – Documentazione amministrativa" dovrà contenere, a pena di esclusione:

dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica i requisiti speciali, economico-finanziari, tecnico professionale per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;

originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto; nel caso di avvalimento in favore di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, in sostituzione del contratto è sufficiente produrre una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;

dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:

attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata.

Dal contratto e dalle dichiarazioni discendono nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

### 20.3. Altre dichiarazioni

La BUSTA “A – Documentazione amministrativa” contiene, preferibilmente utilizzando l’allegato MODELLO A), dichiarazione sostitutiva con la quale:

il concorrente indica l’iscrizione nel registro delle imprese o albo provinciale delle imprese artigiane ai sensi della legge 82/1994 e del DM 274/1997, ovvero, se non stabilito in Italia, ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell’iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma giuridica;

il concorrente indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici;

attesta che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 80 co. 3 del Codice, ovvero indica l’elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando.

il concorrente dichiara remunerativa l’offerta economica presentata e che per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

1) delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;

2) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

infine, il concorrente dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;

il concorrente dichiara di accettare, a pena di esclusione, il protocollo di legalità allegato alla documentazione di gara (art. 1 co. 17 della legge 190/2012);

il concorrente dichiara di conoscere gli obblighi derivanti dal codice di comportamento dell’Amministrazione aggiudicatrice e si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

Inoltre, il concorrente indica:

il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC e il numero di fax il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la procedura di gara;

le posizioni INPS e INAIL e l’agenzia delle entrate competente per territorio;

le prestazioni che intende affidare in subappalto;

infine, attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

### 20.4. Garanzia provvisoria

La BUSTA “A – Documentazione amministrativa”, a pena di esclusione contiene il documento attestante la **cauzione provvisoria**, completa della dichiarazione concernente l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva.

Nel caso in cui il concorrente presenti la cauzione provvisoria in misura ridotta, la BUSTA “A – Documentazione amministrativa”, deve contenere una copia della certificazione che giustifica la riduzione, oppure una dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso della suddetta certificazione.

Le certificazioni che consentono riduzioni delle garanzie sono elencate al precedente paragrafo 11 (sotto paragrafo 16.3).

## **20.5. Attestato di sopralluogo**

**Il sopralluogo è obbligatorio e dovrà essere allegata certificazione dell'avvenuta esecuzione.**

## **20.6. Imposta e AVCpass**

La BUSTA "A – Documentazione amministrativa" deve contenere la ricevuta del pagamento dell'imposta sulla gara (art. 1 co. 65 e 67 della legge 266/2005).

La BUSTA "A – Documentazione amministrativa" contiene il codice PASSOE previsto l'art. 2 co. 3.2 della deliberazione ANAC n. 111 del 20 dicembre 2012 (allora AVCP).

## **20.7. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi, aggregazioni di imprese in rete, GEIE**

Consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane (art. 45 co. 2 lett. b) e c) del Codice) la BUSTA "A – Documentazione amministrativa", deve contenere anche:

atto costitutivo e statuto del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate;

dichiarazione in cui si indica i consorziati per i quali il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quali consorziati concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Raggruppamento temporaneo già costituito: la BUSTA "A – Documentazione amministrativa", deve contenere anche, a pena di esclusione:

1) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario;

2) dichiarazione in cui si indicano le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati (art. 48 co. 4 del Codice).

Consorzio ordinario o GEIE già costituiti: la BUSTA "A – Documentazione amministrativa", deve contenere anche, a pena di esclusione:

1) atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;

2) dichiarazione in cui si indicano le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati (art. 48 co. 4 del Codice).

Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti: la BUSTA "A – Documentazione amministrativa", deve contenere anche, a pena di esclusione, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

1) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

2) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;

3) le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (art. 48 co. 4 del Codice).

Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica (art. 3 co. 4-quater del DL 5/2009): la BUSTA "A – Documentazione amministrativa", deve contenere anche, a pena di esclusione:

1) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

2) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e, relativamente a queste ultime, opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;

3) dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete (art. 48 co. 4 del Codice).

Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (art. 3 co. 4-quater del DL 5/2009): la BUSTA "A – Documentazione amministrativa", deve contenere anche, a pena di esclusione:

1) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

2) qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata.

Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero o se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti: la BUSTA "A – Documentazione amministrativa", deve contenere anche, a pena di esclusione:

1) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

2) oppure, in alternativa al punto precedente, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;

le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

## **21. Contenuto della BUSTA "B – Offerta tecnico-organizzativa".**

A pena di esclusione, la BUSTA "B – Offerta tecnico-organizzativa" contiene la relazione tecnica, completa e dettagliata, dei servizi e dei prodotti offerti dal concorrente conformi ai requisiti minimi indicati nel progetto e nel capitolato prestazionale a base della gara.

La relazione tecnica deve essere sviluppata ed articolata nei capitoli/paragrafi che seguono, corrispondenti a criteri e sub-criteri di valutazione dell'offerta di cui al successivo paragrafo 23.2.

Il concorrente dovrà dichiarare, all'interno dell'offerta tecnica o in foglio a parte, se acconsente o meno agli altri concorrenti l'accesso alle parti dell'offerta (e quali) che costituiscono motivatamente segreti tecnici e commerciali. La mancanza di dichiarazione di questo tipo sarà considerata come concessione di libertà di accesso all'intera offerta tecnica.

La relazione non potrà essere superiore a otto (8) pagine stampate fronte/retro di formato A4, interlinea 1,5 righe, carattere Arial di dimensione non inferiore a 10 punti, per un massimo di 32 righe per facciata, e dovrà essere suddivisa nei capitoli e paragrafi esposti in tabella.

Si precisa che la commissione non prenderà in considerazione le pagine eventualmente in eccesso rispetto al limite massimo sopra stabilito.



### **Struttura della relazione tecnica**

**Capitolo** Relazione tecnico-organizzativa relativa al servizio di ristorazione scolastica e pasti a domicilio offerto dal concorrente.

1. caratteristiche del Centro cottura richiesto – distanza che permette una migliore gestione dei tempi di consegna rispetto alle prescrizioni dell'art.8 – Capitolato prestazionale.
2. sistema di gestione delle emergenze

#### **Capitolo 2) Personale**

organico del personale nel centro cottura (addetto in forma esclusiva all'appalto) e nel plesso di distribuzione con descrizione dettagliata delle funzioni, livelli, qualifiche, giorni, orari e sedi di servizio

#### **Capitolo 3) Materie prime**

Paragrafo 3.1) Utilizzo del 100% dei prodotti biologici

Paragrafo 3.2) Prodotti locali

Paragrafo 3.3) Prodotti DOP, IGP, STG ed equo- solidali

#### **Capitolo 4) Gestione delle eccedenze alimentari**

Relazione sintetica relativa al piano di contenimento degli sprechi e di gestione degli avanzi e delle eccedenze, redatto anche con riferimento al par. 5.4.3 dei CAM – D.M. 25.07.2011

Paragrafo 4.1) Gestione degli avanzi, modalità di contenimento e di recupero degli avanzi di cibo ed alimenti non più utilizzabili per l'alimentazione umana (perché già distribuiti agli utenti nei piatti ed avanzati o per altri motivi)

Paragrafo 4.2) Gestione delle eccedenze, modalità di contenimento e di recupero delle eccedenze di cibi ed alimenti non consumati dagli utenti ed ancora utilizzabili per l'alimentazione umana ai sensi delle norme vigenti (tenendo conto anche della Legge n. 155 del 25.06.2003 e della Legge n. 166 del 19.08.2016)

#### **Capitolo 5) Gradimento del servizio e risoluzione delle criticità**

Paragrafo 5.1) Sistema di monitoraggio e valutazione del gradimento del servizio e dei pasti da parte degli utenti e modalità di risoluzione delle eventuali criticità rilevate.

#### **Capitolo 6) Interventi ed iniziative di formazione ed informazione per alunni e insegnanti**

#### **Capitolo 7) Proposte migliorative**

Paragrafo 7.1) Interventi migliorativi delle attrezzature presenti nei terminali di distribuzione e/o della struttura (es.: fornitura gratuita lavastoviglie, scaldavivande, tinteggiature, ecc.. )

Paragrafo 7.2) Migliorie di natura sociale (es.: pasti annui offerti gratuitamente per i casi sociali individuati dal comune e con modalità e destinazione che devono essere preventivamente concordate con il comune)

Paragrafo 7.3) Migliorie relative a iniziative a favore del territorio comunale (es: proposte didattico-educative relative all'educazione alimentare in stretta connessione con la rete del territorio e gli Istituti Scolastici, buffet gratuiti per iniziative pubbliche del comune.

L'offerta tecnica è sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di raggruppamenti, consorzi, aggregazioni di imprese in rete, GEIE l'offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, con le stesse modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 20.7.

## **22. Contenuto della Busta “C – Offerta economica”**

A pena di esclusione, la BUSTA “C – Offerta economica” contiene l’offerta economica, predisposta preferibilmente con l’allegato MODELLO 2. L’offerta reca:

- 1) il ribasso percentuale da applicare all’importo posto a base di gara
- 2) i costi della manodopera e la stima dei costi della sicurezza aziendale, di cui all’art. 95 co. 10 del Codice, riferibili al contratto in gara.

A pena di esclusione, anche l’offerta economica è sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di raggruppamenti, consorzi, aggregazioni di imprese in rete, GEIE l’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, con le stesse modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.

## 23. Procedura di aggiudicazione

### 23.1 Criterio di aggiudicazione

Il criterio di selezione della migliore offerta è il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo come previsto dall’art. 95 del Codice.

Applicando tale criterio, la stazione appaltante aggiudica il contratto valutando l’offerta non solo sulla base del prezzo ma anche sulla base di altri criteri.

### 23.2 Criteri e sub-criteri di valutazione dell’offerta tecnica

| <b>1.Centro cottura dell’organizzazione</b>   | <b>Punteggio Max.</b> |
|---|-----------------------|
| <b>1.1</b> – caratteristiche del Centro cottura richiesto – distanza che permette una migliore gestione dei tempi di consegna rispetto alle prescrizioni dell’art.8 – Capitolato prestazionale. | 8                     |
| <b>1.2</b> – sistema di gestione delle emergenze  | 4                     |
| <b>Totale</b>   | <b>12</b>             |

| <b>2.Personale</b>  | <b>Punteggio max.</b> |
|---|-----------------------|
| 2.1 – organico del personale nel centro cottura (adetto in forma esclusiva all’appalto) e nel plesso di distribuzione con descrizione dettagliata delle funzioni, livelli, qualifiche, giorni, orari e sedi di servizio | 12                    |
| <b>Totale</b>   | <b>12</b>             |

| <b>3..Materie Prime</b>  | <b>Punteggio Max.</b> |
|--|-----------------------|
| 3.1 – dettaglio della proposta di inserimento prodotti biologici | 7                     |
| 3.2 – dettaglio proposta prodotti locali                         | 7                     |
| 3.3 – dettaglio proposta prodotti DOP, IGP, STG ed equosolidali  | 4                     |
| <b>Totale</b>  | <b>18</b>             |

| <b>4..Gestione delle eccedenze alimentari</b>   | <b>Punteggio Max.</b> |
|---|-----------------------|
| 4.1. Recupero degli avanzi di cibo ed alimenti non più utilizzabili per l’alimentazione umana (perché già distribuiti agli utenti nei piatti ed avanzati o per altri motivi) per destinarli gratuitamente a strutture di ricovero per animali da affezione (canili, gattili, ecc.) gestite da enti senza scopo di lucro: l’impegno deve essere documentato con l’indicazione degli enti destinatari | 6                     |

|   |           |
|---|-----------|
| degli avanzi e con accordo operativo già sottoscritto e/o dichiarazione di impegno a sottoscriverlo.  |           |
| 4.2. Recupero delle eccedenze di cibi ed alimenti non consumati dagli utenti ed ancora utilizzabili per l'alimentazione umana ai sensi delle norme vigenti (tenendo conto anche della Legge n. 155 del 25.06.2003 e legge antisprechi n. 166/2016 legge del samaritano) ed a destinarli gratuitamente ad enti che operano senza scopo di lucro (enti del terzo settore, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ecc.) che effettuano distribuzione gratuita di alimenti a fini di beneficenza o che ne fanno utilizzo per gli utenti dei servizi da essi gestiti: l'impegno deve essere documentato con l'indicazione degli enti destinatari delle eccedenze e con accordo operativo già sottoscritto e/o dichiarazione di impegno a sottoscriverlo. | 6         |
| <b>Totale</b>   | <b>12</b> |

| <b>5. Gradimento del servizio e risoluzione delle criticità</b>   | <b>Punteggio Max.</b> |
|---|-----------------------|
| 5.1 Sistema di monitoraggio e valutazione del gradimento del servizio e dei pasti da parte degli utenti e modalità di risoluzione delle eventuali criticità rilevate. | 10                    |
| <b>Totale</b>   | <b>10</b>             |

| <b>6. Interventi ed iniziative di formazione ed informazione per alunni e insegnanti</b> | <b>Punteggio Max.</b> |
|--|-----------------------|
|  | 8                     |
| <b>Totale</b>  | <b>8</b>              |

| <b>7. Proposte migliorative</b>  | <b>Punteggio max.</b> |
|--|-----------------------|
| 7.1. Interventi migliorativi delle attrezzature presenti nei terminali di distribuzione e/o della struttura (es.: fornitura gratuita lavastoviglie, scaldavivande, carrello, ecc..)  | 3                     |
| 7.2. Migliorie di natura sociale (es.: pasti annui offerti gratuitamente per i casi sociali individuati dal comune e con modalità e destinazione che devono essere preventivamente concordate con il comune)   | 3                     |
| 7.3. Migliorie relative a iniziative a favore del territorio comunale (es: proposte didattico-educative relative all'educazione alimentare in stretta connessione con la rete del territorio e gli Istituti Scolastici, buffet gratuiti per iniziative pubbliche del comune) | 2                     |
| <b>Totale</b>  | <b>8</b>              |

La sommatoria dei PESI, quindi dei punteggi, assegnabili con i criteri di cui sopra dà un massimo di punti 80. La graduatoria sarà formulata dalla *commissione di aggiudicazione* (di seguito solo *Commissione*) sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione e dei relativi pesi e sub-pesi mediante l'applicazione del *metodo aggregativo compensatore*.

La determinazione dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, necessari per applicare il metodo aggregativo compensatore, sarà effettuata secondo i criteri indicati nei paragrafi successivi.

I coefficienti saranno poi utilizzati nella formula per l'applicazione del *metodo aggregativo compensatore*:  $P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$

dove:  $P_i$  = punteggio concorrente  $i$ ;  $C_{ai}$  = coefficiente criterio di valutazione  $a$ , del concorrente  $i$ ;  $C_{bi}$  = coefficiente criterio di valutazione  $b$ , del concorrente  $i$ ;  $C_{ni}$  = coefficiente criterio di valutazione  $n$ , del concorrente  $i$ ;  $P_a$  = peso criterio di valutazione  $a$ ;  $P_b$  = peso criterio di valutazione  $b$ ;  $P_n$  = peso criterio di valutazione  $n$ .

## **24. Operazioni di gara**

### **24.1 Apertura dei plichi e verifica dei documenti**

In seduta pubblica, presso gli uffici di Piazza Roma, con inizio alle **14.30 del giorno 12 maggio 2022.**

Stante la pubblicità della seduta, sono ammessi all'apertura delle offerte i soli legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero i soggetti muniti di speciale delega conferita dai suddetti rappresentati legali, non più di uno per ogni concorrente.

I lavori della commissione si sviluppano in una o più sedute, da tenersi anche in giornate diverse, per insindacabile valutazione della commissione stessa. I concorrenti sono avvisati con congruo anticipo delle date e degli orari delle sedute pubbliche.

In primo luogo, in seduta pubblica la commissione verificherà la tempestività di recapito dei plichi e la loro integrità e, una volta aperti, provvederà al controllo della completezza e della correttezza formale delladocumentazione.

In secondo luogo, sempre in seduta pubblica, la commissione aprirà le buste delle offerte tecniche e verificherà la presenza di tutti i documenti richiesti.

In seduta riservata, la commissione procederà all'esame delle offerte tecnico organizzative attribuendo i punteggi relativi.

Terminata la valutazione delle offerte tecnico organizzative, in seduta pubblica, la commissione comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche e, quindi, provvederà all'apertura delle buste contenenti le offerteeconomiche, dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti.

Valutate le offerte economiche, la commissione procederà, in seduta riservata, all'attribuzione dei punteggi complessivi ed alla formazione di una prima graduatoria provvisoria di gara.

La commissione procederà alla verifica di congruità delle offerte superiori alla soglia di cui all'art. 97 co. 1 lett. b) Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, per il prezzo e per gli altri criteri di valutazione, sarà primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, sia per il prezzo e che per gli altri criteri, si procederà mediante sorteggio.

Al termine, la commissione redigerà la graduatoria definitiva aggiudicando l'appalto al primo classificato.

Qualora la commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente o imputabili ad un unico centro decisionale, escluderà i concorrenti per i quali sia accertata tale condizione.

### **Verifica della documentazione amministrativa – contenuto della BUSTA a)**

La commissione:

verificherà correttezza e completezza della documentazione e, in caso di esito negativo, comminerà le sanzioni previste al precedente paragrafo 7, ovvero escluderà i concorrenti cui esse si riferiscono;

verificherà che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all'art.45 co. 2 lett. b) e c) del Codice concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso contrario, escluderà consorzio e consorziato;

verificherà che nessuno dei concorrenti abbia partecipato in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, oppure anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario e, in caso contrario, li escluderà.

In caso di esclusione di uno o più concorrenti, la commissione:

comunicherà quanto avvenuto alla stazione appaltante per l'escussione della cauzione provvisoria; segnalerà il fatto all'ANAC ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese, nonché per l'eventuale applicazione delle sanzioni per dichiarazioni non veritiere.

### **Valutazione dell'offerta tecnica – contenuto della BUSTA B)**

La valutazione delle offerte sarà effettuata mediante i *confronti a coppie* eseguiti sulla base di matrice triangolare.

I coefficienti sono determinati come segue:

- 1) ogni commissario svolge i confronti a coppie, per ciascun criterio e sub-criterio, delle proposte dei concorrenti riportando i risultati in tabelle triangolari;
- 2) quindi si determina la somma dei gradi di preferenza che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti;
- 3) si attribuisce il coefficiente uno alla somma di valore più elevato e si assegna alle altre somme un coefficiente proporzionalmente ridotto.

Se le offerte ammesse sono in numero inferiore a tre, non si applica il confronto a coppie e per ciascun criterio o sub-criterio è attribuito un punteggio, variabile tra zero ed uno, assegnato discrezionalmente da ciascun commissario.

Si procede, quindi, a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni criterio o sub-criterio da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

### **Valutazione dell'offerta economica – contenuto della BUSTA c)**

Terminata la valutazione delle offerte tecnico organizzative, in seduta pubblica la commissione comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche e, quindi, provvederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei ribassi offerti.

All'offerta economica migliore (intesa quella che offre il maggior ribasso rispetto all'importo posto a base di gara) verranno attribuiti 20 punti.

Alle altre offerte verranno attribuiti punteggi secondo la seguente formula :  $A:B=X:20$ .

Dove: A = miglior ribasso offerto. B = offerta da valutare. X = punteggio da attribuire all'offerta da valutare.

In definitiva:  $X = A$  “miglior ribasso” diviso B “offerta da valutare” moltiplicato per 20.

## **24.2 Anomalie delle offerte**

Qualora sia il punteggio relativo al prezzo che la somma dei punteggi degli altri criteri siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti del massimo, è necessario accertare la congruità dell'offerta (art. 97 co. 1 lett. b) del Codice).

La commissione, chiusa la seduta pubblica, comunicherà al RUP le offerte anormalmente basse. Il RUP provvederà a valutare la congruità delle offerte sulla base delle giustificazioni presentate dai concorrenti. Le giustificazioni potranno riguardare esclusivamente quanto previsto dall'art. 97 del Codice.

La verifica si svolgerà come segue:

iniziando dalla prima migliore offerta e, qualora questa venga esclusa, procedendo progressivamente con le successive;

richiedendo per iscritto all'offerente di presentare le giustificazioni;

nella richiesta la stazione appaltante potrà indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;

all'offerente sarà assegnato un termine perentorio di 15 giorni per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni.

La stazione appaltante riesaminerà l'offerta tenendo conto delle giustificazioni e, qualora non le riterrà sufficienti, escluderà il concorrente.

## **25. Controversie**

E' esclusa la competenza arbitrale. Eventuali controversie derivanti dal contratto saranno deferite all'Autorità giudiziaria del Foro di Brescia.

## **26. Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati).**

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al procedimento di scelta del contraente a cui il presente capitolato fa riferimento, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016.

I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni richieste dalla normativa in tema di contratti pubblici di legali rappresentanti e altri soggetti fisici legati agli appaltatori che partecipano al procedimento.

I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l'esclusione dal procedimento di scelta del contraente.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Il Titolare del trattamento dei dati è l'amministrazione che ha avviato il procedimento, a cui l'interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: sig. Trincherò Roberto dello Studio Sigauco Srl, con sede in Moncalieri in Via Santa Croce n.40, indirizzo pec: studiosigauco srl@legalmail.it; email: info@studiosigauco.com;

Il candidato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.

#### Modelli allegati

Schema di domanda e relativi allegati – Modello A), modello B), modello C);

Schema di offerta – Modello 2);

Modello DGUE.

Altri allegati: Protocollo di legalità (o patto di Integrità), codice di comportamento dell'Amministrazione aggiudicatrice, schema di contratto.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa  
Il Segretario Comunale  
Dr.ssa Annalisa Lo Parco  
(documento firmato digitalmente)